



CIAO A TUTTI!



# IL PROCESSO TRIBUTARIO

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria





# C'E' UN GIUDICE CHE DECIDE LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE?

## FOCUS DEGLI ARGOMENTI

- Cos'è la giurisdizione tributaria
- Di quali temi tratta la giurisdizione tributaria
- Le parti nel processo tributario
- Come si svolge un processo tributario





# GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA



**COMMISSIONI  
TRIBUTARIE  
PROVINCIALI,**  
aventi sede nel capoluogo  
di ogni provincia



**COMMISSIONI  
TRIBUTARIE  
REGIONALI,**  
aventi sede nel capoluogo  
di ogni regione



**CORTE DI CASSAZIONE  
( ROMA )**






# COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni si articolano in SEZIONI il cui numero è determinato in base al flusso medio dei procedimenti.

Il collegio giudicante è composto da TRE magistrati tributari chiamati a decidere la controversia:

- >> uno è il Presidente,
- >> uno sarà il **relatore** della controversia ( ed estensore della sentenza)
- >> il terzo componente si chiama giudice “*a latere*”.



# COMPETENZA DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

---





Tutte le controversie in materia di TRIBUTI e quindi  
TASSE, IMPOSTE  
inclusi quelli provenienti dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune



Sono molte le categorie di atti ( o fatti ) impugnabili:

- Atti di accertamento,
- Atti di riscossione ( cartelle esattoriali )
- Atti di irrogazione sanzioni,
- Atti che si riferiscono a richieste di rimborsi di un cittadino,
- Atti relativi al catasto
- ...ma anche il «silenzio» ( quando l'Erario «non risponde»)



# LE PARTI IN GIUDIZIO

---





## ...IL RICORRENTE E .....L'ENTE IMPOSITORE

- 1) Ricorrente = cittadino (persona fisica o persona giuridica) che si rivolge alla pubblica amministrazione per la rimozione di atti che ritiene illegittimi



- 2) Chi ha emanato l'atto impugnato = l'Agenzia delle Entrate o l'ente della riscossione (Equitalia) o l'Ente locale responsabile dell'accertamento





- ❖ **IN PRIMO GRADO** > ricorrente è solo il soggetto passivo del rapporto giuridico tributario
  - > resistente è l'ente impositore
  
- ❖ **IN SECONDO GRADO** > ricorrente ( = appellante ) è la parte che impugna e quindi che in primo grado ha perso





COME SI IMPUGNA UN ATTO?

---



## LA PROCEDURA .....dipende dal valore della causa...

- Se il valore è superiore a € 20.000,00 ( con la riforma sarà € 50.000) l'atto si impugna direttamente alla CTP (= Commissione Tributaria Provinciale).
- Se il valore è inferiore a € 20.000,00 ( con la riforma € 50.000,00) è necessario esperire «**il reclamo**» che può anche contenere «**la mediazione**».





# IL RECLAMO-MEDIAZIONE

- È condizione di procedibilità del ricorso
- Va presentato alla Direzione dell'Ufficio che ha emanato l'atto
- Dovrà avere i contenuti del ricorso stesso e quindi i motivi per cui si ritiene l'atto illegittimo
- Può contenere una proposta di mediazione alla quale si è disposti a concludere la vertenza

Il procedimento deve concludersi entro 90 GIORNI



## SI APRONO DUE SCENARI:

- L'Ufficio ritiene l'impugnazione fondata (o parzialmente fondata) :

verrà annullato l'atto o modificato parzialmente nel senso più favorevole al contribuente.

- L'Ufficio NON ritiene l'impugnazione fondata:

- ▣ Non dirà nulla nei 90 giorni oppure
- ▣ emetterà un provvedimento di diniego



Da questo momento decorrono altri 30 giorni per presentare il ricorso alla Commissione Tributaria



# RICORSO

Deve contenere:

- Indicazione della CTP cui è diretto;
- Dati ricorrente e del rappresentante in giudizio, con la delega;
- Dati dell'Ufficio cui il ricorso è diretto;
- Atto impugnato;
- La vicenda giuridica ( «Fatto»);
- Motivi di ricorso ( «Diritto»)- perché impugno l'atto) ;
- Le «conclusioni» (cosa chiedo alla Commissione? ).



ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI Torino

\*\*\*

Objetto: Ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7D0000111222/2011 per l'anno 2006, con contestuale istanza di di

trattazione in pubblica audienza.

**Ricorrente:** signor ROSSI Mario , nato a Torino il 25/02/1977, residente in Torino alla via Pietro Micca n 8 codice fiscale RSSMRA77B25L219F , in persona del legale rappresentante *pro tempore* Carlo Bianchi, nato a Torino il 09/08/1964, codice fiscale BCHCRL64B09L219F, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, - giusta mandato a margine del presente atto - dall'avv. Carlo Bianchi e dal dott. Giovanni Verdi, ed elettivamente domiciliata in via Sant' Ottavio 25 presso lo studio Bianchi;

**Contro:** Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino (Ufficio Controlli), in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Corso Bolzano , n. 30.

**Per nullità sanzioni (4) (6) (7)** dell'avviso di accertamento n. T7D0000111222/2011 per l'anno 2006, , notificato il giorno 22 marzo 2011 per i motivi che seguono.

**FATTO**

L'Agenzia contesta la mancata presentazione del modello unico procedendo a ricostruire induttivamente il volume di affari ed il reddito sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente e precisamente dal registro delle fatture emesse, dal registro degli acquisti, e dal registro cespiti. Rielaborando la contabilità sulla scorta della normativa relativa agli studi di settore, quantifica i ricavi ed i costi.

**DIRITTO .**

a) Pur essendo in presenza di omessa presentazione del modello unico, la contabilità periodica ed annuale e' stata tenuta correttamente, consentendo ai funzionari di ottenere i ricavi ed i costi rilevandoli direttamente dai registri IVA.

b) Errata indicazione della Commissione Tributaria competente per territorio . In effetti a pag. 18 dell'avviso viene erroneamente indicata la Commissione

Io sottoscritto Bianchi Carlo, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della ditta R.M., delego a rappresentare e difendere la predetta ditta nella presente procedura dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, l' avv. Bianchi ed il dott. Verdi conferendo agli stessi, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio Bianchi alla via Sant' Ottavio 25 in Torino.

Ricevuta, altresì, dai predetti difensori la prescritta informativa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei dati miei e della ditta R.M. nei limiti e secondo le modalità più opportune ai fini dell'espletamento del presente mandato.

Torino, 08/04/2011.

*Carlo Bianchi*  
*Giovanni Verdi*

E' autentica.

# CONTRODEDUZIONI



Le difese dell'Ufficio sui motivi dedotti dal ricorrente.

Deve indicare le prove di cui l'Ufficio intende avvalersi, le eccezioni processuali e di merito ed ogni altra utile contestazione.



**ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**  
Strada Antica di Collegno n. 259  
TORINO

Ricorso n. ....  
Prot. N. ....  
R.G.R. n. .... - Sez. ....



**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**  
ai sensi art. 23 D. Lgs. 546/1992

Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino,  
rappresentata e difesa dal Direttore *pro tempore* Dott. GRAZIANO MAURO

nel giudizio promosso da

ROSSI MARIO, C.F. RSSMRA77B25L219F, nato a Torino il 25/02/1977 e ivi  
residente in Via Pietro Micca n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio del  
dot. BIANCHI CARLO, in Via Sant'Ottavio n. 25, che lo rappresenta e difende  
per mandato a margine del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate -  
Direzione Provinciale I di Torino, in data 15 aprile 2011

AVVERSO

Avviso di Accertamento n. T7D0000111222/2011 - IRPEF e addizionali com.le  
e reg.le, IRAP, IVA, contributi INPS, sanzioni - anno d'imposta 2006, notificato  
in data 22 marzo 2011, per un valore complessivo della lite di € 22.537,20.





# LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSA

---



Il Presidente della Sezione della Commissione Tributaria nominerà il relatore e fisserà la data per la trattazione della controversia,

- La controversia normalmente si tratta nel segreto della Camera di Consiglio

- Se la parte ne fa richiesta, con apposita istanza, si avrà discussione in PUBBLICA UDIENZA







## LA DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA OSSERVA UN ITER PRECISO E CIOE':

- 1) Esposizione dei fatti e delle questioni della controversia da parte del GIUDICE RELATORE
- 2) Ammissione alla discussione delle PARTI ( difensori)
- 3) Redazione del verbale a cura del segretario che assiste all'udienza



## LA FASE DELLA DECISIONE

La questione, una volta conclusa la pubblica udienza, ed uscite dall'Aula tutte le parti ( avvocati, agenzia delle entrate, segretario d'udienza, ecc) viene discussa tra i giudici nel segreto della camera di consiglio.

La decisione viene presa a **MAGGIORANZA DEI VOTI**: prima vota il relatore e poi gli altri giudici.

Chiusa la votazione, il Presidente scriverà e firmerà il dispositivo.

La motivazione della decisione sarà poi scritta dal relatore che ha l'obbligo di depositarla entro 30 giorni sotto forma di **SENTENZA**.



# SENTENZA



Deve contenere:

- Indicazione della composizione del Collegio;
- Esposizione dello svolgimento del processo,
- Richieste delle parti,
- Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto,
- Il provvedimento del giudice  
( = *accoglie/respinge il ricorso; annulla/conferma l'atto impugnato; dichiara dovuto il rimborso ecc.. con la liquidazione delle spese di giudizio.* )

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MESSINA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ARIZIA	ANTONINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VALENTI	MICHELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CALABRO	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2563/12  
spedito il 26/04/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 295 2011 00443020 69 IRPEF-ALTRO 2008  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA

proposto dal ricorrente:  
[REDACTED]

difeso da:  
[REDACTED]

terzi chiamati in causa:  
[REDACTED]



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!  
GIULIANA PASSERO E FEDERICA INSACCO